

CONVENZIONE REGOLANTE LE MODALITA' DI SOSTEGNO, EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE MUSICALE S.CECILIA

TRA

La Città metropolitana di Venezia, denominata nel prosieguo del presente atto “Città metropolitana”, codice fiscale 80008840276, rappresentata dal dirigente del servizio addetto alle società partecipate, il quale interviene ai sensi dell’art 107, 3 comma, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000 e in esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 del 28 novembre 2016;

E

Il Comune di Portogruaro, denominato nel prosieguo del presente atto “Comune”, codice fiscale 00271750275, rappresentato dalla dirigente dei servizi amministrativi, la quale interviene ai sensi dell’art 107, 3 comma, lettera c), del d.lgs 18 agosto 2000, e in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 31 ottobre 2016;

E

La Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro, denominata nel prosieguo del presente atto “Fondazione” codice fiscale 92013700270 rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante, ai sensi dell’art 11 dello Statuto, sig. Giovanni Mulato, il quale interviene in esecuzione del verbale del Consiglio di amministrazione del 3 novembre 2016, approvato ai sensi dell’art. 10, primo comma, lettera h), dello Statuto.

PREMESSO CHE

- la Provincia di Venezia, oggi Città metropolitana, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 50162 del 09.06.1994, ed il Comune, con deliberazione del proprio Consiglio n. 99 del 29.06.1994, hanno approvato lo Statuto e lo schema di atto costitutivo della Fondazione, nonché uno schema di Convenzione attuativa;
- il 26.09.1994, con strumento del notaio Pasqualis di Portogruaro (n. 8858 di Rep. e n. 3220 di Racc.) il Comune e la Provincia di Venezia, a mezzo dei loro legali

- rappresentanti, hanno provveduto alla costituzione di detta Fondazione, sottoscrivendo in pari data la relativa convenzione attuativa;
- con DGR n. 6412 del 20.12.1994, la Regione Veneto ha conferito alla Fondazione personalità giuridica di diritto privato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 616/77, approvandone lo Statuto;
 - il Consiglio del Comune, con deliberazione n. 105 dell'11.09.1997, e il Consiglio provinciale di Venezia, con deliberazione prot n. 27990 del 28.08.1997, hanno apportato prime modifiche allo Statuto della Fondazione;
 - le predette modifiche statutarie, a seguito atto del notaio Pasqualis di Portogruaro (n.11300 di Rep. e n. 4525 di Racc.) sono state approvate con decreto regionale n. 37/13300-D del 30.04.1998;
 - in data 24 dicembre 2004, Comune e Provincia di Venezia hanno stipulato una nuova convenzione attuativa, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 27.4.2004 e della Giunta provinciale n. 132 del 27.4.2004, venuta a scadenza il 24 dicembre 2014;
 - il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 70 del 26.8.2013, e il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 26 del 30 aprile 2013, hanno apportato ulteriori modifiche statutarie, approvate, a seguito atto del notaio Roberto Cortelazzo di San Michele al Tagliamento (n. 25995 di Rep. e n. 16249 di Racc.), con decreto regionale n. 20 del 17.2.2014;
 - il vigente Statuto della Fondazione così disciplina il reperimento delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento dell'istituzione:

art. 4 - patrimonio di dotazione

La Provincia di Venezia ed il Comune di Portogruaro, fondatori della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, costituiscono il patrimonio di dotazione della Fondazione stessa mediante il conferimento delle seguenti quote in denaro:

- *Provincia di Venezia: euro 25.822,85;*
- *Comune di Portogruaro: euro 25.822,85.*

art. 16 – sostenitori della fondazione

Sono previsti Sostenitori ordinari e Sostenitori benemeriti.

Sono sostenitori ordinari quanti, enti o privati, versino annualmente alla Fondazione un contributo non inferiore alla misura stabilita, e biennialmente aggiornata, dall'Assemblea.

I sostenitori ordinari sono iscritti in un apposito albo e hanno diritto ad idonee forme di pubblicità, sugli atti della Fondazione, dei loro nominativi o ragioni

sociali. Riuniti in assemblea, provvedono a fornire consigli e valutazioni agli organi della Fondazione.

Possono essere ammessi, con delibera dell'Assemblea, come Sostenitori benemeriti, coloro i quali si impegnano a versare alla Fondazione il contributo annuo e per il numero di anni stabiliti dall'Assemblea stessa. Fino a quando restano tali i sostenitori benemeriti partecipano all'Assemblea della Fondazione con diritto di voto.

art. 20 – norma transitoria (conferimenti di funzionamento)

La Provincia di Venezia ed il Comune di Portogruaro convengono di conferire altresì annualmente rispettivamente la somma di Euro 67.139,40 ed Euro 85.215,39.

Detti conferimenti potranno essere erogati in denaro oppure sotto forma di beni e servizi da valutarsi secondo i loro valori correnti di mercato e le tariffe normalmente praticate dai predetti enti.

I conferimenti in denaro aggiuntivi, erogati dai fondatori e non aventi carattere patrimoniale, potranno essere utilizzati per finanziare lo sviluppo e l'attuazione dei compiti istituzionali, sono prenotati nel rispettivo bilancio di previsione degli enti fondatori ed erogati non oltre il sessantesimo giorno successivo all'approvazione del Conto Consuntivo, su quantificazione da comunicarsi a cura della Fondazione alla Provincia ed al Comune.

I conferimenti in parola sono erogati per 10 (dieci) anni a partire dall'anno di acquisizione della personalità giuridica da parte della Fondazione e, dall'inizio del secondo anno successivo, sono annualmente rivalutati secondo le variazioni dell'Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel corso dell'anno precedente.

Il Comune e la Provincia potranno sospendere l'erogazione dei predetti conferimenti di funzionamento qualora risultino gravi irregolarità nella gestione della Fondazione o risulti che l'attività sia svolta in modo non conforme alle finalità istituzionali della Fondazione medesima.

E' fatta salva la facoltà del Comune e della Provincia, a loro discrezione e compatibilmente con le norme vigenti, di conferire alla Fondazione ulteriori fondi rispetto a quelli di cui al presente articolo.

- con protocollo di intenti approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 3 marzo 2015 e della Giunta provinciale n. 190 del 30 dicembre 2014, le parti confermavano di ritenere le attività della Fondazione rispondenti alle funzioni istituzionali previste dai rispettivi statuti ed, in prospettiva, a quelle riconosciute

dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 alla subentrante Città metropolitana di Venezia, impegnandosi all'ulteriore rinnovo della convenzione a suo tempo stipulata in qualità di soci fondatori.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- a) la Fondazione, nel corso della sua pluriennale attività, si è fortemente radicata nel territorio e contribuisce, attraverso corsi di formazione musicale di vari livelli ed iniziative rivolte a tutti i cittadini, allo sviluppo culturale, sociale e turistico dell'intero comprensorio del Veneto orientale ed oltre;
- b) tale attività rientra nell'ambito delle funzioni e competenze riconosciute dal T.U.EE.LL. e dallo Statuto del Comune, nonché in quelle attinenti lo sviluppo strategico, economico e sociale del proprio territorio, riconosciute dall'art. 1, comma 2 e comma 44, della legge 7 aprile 2014 n. 56 e dallo Statuto della Città metropolitana, subentrata all'omonima provincia ai sensi dell'art. 23, comma 1 *ter*, lettera b), del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;
- c) l'art. 118, comma 4, della Costituzione impone espressamente ai Comuni ed alle Città metropolitane di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale;

tutto ciò premesso, le parti:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità

1. Comune e Città metropolitana, soci fondatori, confermano la volontà di sostenere la Fondazione, riconoscendone l'utilità a vantaggio della comunità locale e dell'intero territorio metropolitano e confinante, per il periodo 2017 - 2019.
2. L'apporto finanziario del Comune e della Città metropolitana è finalizzato:
 - a promuovere lo sviluppo della scuola di musica, in particolare attraverso l'incremento e la diversificazione dei corsi e dell'offerta formativa musicale;
 - a consentire il graduale efficientamento della gestione della Fondazione sino alla sua autonomia finanziaria, attraverso la razionalizzazione dei costi di funzionamento e l'incremento dei ricavi, in particolare mediante la ricerca di sponsor privati e l'aumento delle iniziative promozionali e di autofinanziamento, mirando all'attuazione del piano industriale desumibile

dagli allegati relazione e conto economico di previsione pluriennale 2016/17, 2017/18 e 2018/19.

Art. 2
Rapporti finanziari

1. Ai fini di cui al precedente articolo, il Comune e la Città metropolitana si impegnano a finanziare parte dei costi della Fondazione per la scuola di musica attraverso contributi a tal fine vincolati, per ciascuno dei due enti, nella misura massima di:

	Città metropolitana	Comune
a valere per l'anno scolastico 2016-2017	€ 100.000,00	€ 150.000,00
a valere per l'anno scolastico 2017-2018	€ 75.000,00	€ 125.000,00
a valere per l'anno scolastico 2018-2019	€ 50.000,00	€ 50.000,00

2. Il sostegno economico di cui al primo comma viene attribuito in proporzione al progressivo miglioramento del risultato annuale di esercizio della Fondazione effettivamente conseguito, al netto dei contributi vincolati dei soci fondatori, rispetto al target dagli stessi soci rispettivamente stabilito in sede assembleare con l'approvazione del relativo bilancio preventivo.
3. Il sostegno economico di cui ai precedenti commi viene erogato a condizione che il numero degli utenti della scuola di musica paganti oltre il 50% della retta annualmente richiesta non si riduca oltre il 10% rispetto all'anno scolastico pregresso.
4. Per il consolidamento del sostegno economico in base alle modalità previste al precedente comma 2 verranno considerate le voci analitiche dei centri di costo che, ogni anno, concorrono a determinare il risultato annuale di esercizio della Fondazione. Nel caso in cui tali voci non siano ritenute, in tutto od in parte, sufficientemente dettagliate, precise, congrue o comprovate, entro 20 gg dal ricevimento della relativa rendicontazione, Comune e/o Città metropolitana chiedono i conseguenti chiarimenti, approfondimenti, integrazioni documentali e rettifiche. Il Comune e la Città metropolitana si determinano in via definitiva nei successivi 30 gg, tenuto conto dei riscontri forniti dalla Fondazione e motivando eventuali scostamenti.
5. Il versamento del sostegno economico avviene con le seguenti modalità, per ciascuno dei due enti:
 - per l'anno scolastico 2016-2017, € 75.000,00, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo; il saldo entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto, fatta salva la consegna dei documenti previsti al precedente comma;

- per l'anno scolastico 2017-2018, € 50.000,00, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo; il saldo entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto, fatta salva la consegna dei documenti previsti al precedente comma;
- per l'anno scolastico 2018-2019, € 25.000,00, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo; il saldo entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto, fatta salva la consegna dei documenti previsti al precedente comma;

Gli oneri finanziari derivanti dall'eventuale ritardo nel pagamento dei contributi dovuti alla Fondazione in base alla presente Convenzione non saranno considerati quali componenti negativi del reddito ai fini della quantificazione del risultato annuale di esercizio di cui al precedente comma 2.

6. Ai fini della quantificazione del sostegno economico di cui ai precedenti commi:
 - le eventuali economie prodotesi per mancato raggiungimento, pieno o parziale, dell'obiettivo di miglioramento del risultato annuale d'esercizio (come previsto al comma 2) possono tuttavia essere erogate se e nella misura in cui il differenziale venga conseguito in aggiunta agli obiettivi dell'anno successivo, con possibilità di saldo limitata alle risultanze dell'anno scolastico successivo all'ultimo di validità della presente convenzione;
 - parimenti, la percentuale di acconto non giustificata a consuntivo dal raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del risultato annuale d'esercizio (come previsto al comma 2) viene detratta dall'acconto dell'anno successivo.
7. Il sostegno economico previsto dalla presente convenzione può essere erogato anche sotto forma di beni e/o servizi, da valutare secondo i loro valori correnti di mercato e le tariffe normalmente praticate da detti Enti.
8. Il Comune e la Città metropolitana possono comunque non procedere all'erogazione del sostegno economico previsto dalla presente convenzione qualora risultino gravi irregolarità nella gestione della Fondazione o risulti che l'attività sia svolta in modo non conforme alle sue finalità istituzionali.
9. E' fatta salva la facoltà del Comune e della Città metropolitana, a loro discrezione e compatibilmente con le norme vigenti, di conferire alla Fondazione ulteriori sostegni rispetto a quelli di cui al presente articolo, destinati ad iniziative od altre attività. Nessuna obbligazione può, in ogni caso, essere posta a carico dei soci fondatori da determinazioni degli organi della Fondazione.

Art. 3

Durata, recesso ed estinzione

1. In presenza di modifiche normative e/o delibere ANAC relative alle Fondazioni in controllo pubblico o alla disciplina delle partecipazioni pubbliche, il Comune e

la Città metropolitana possono unilateralmente recedere in anticipo dalla presente convenzione con un preavviso notificato alle altre parti almeno 3 mesi prima e fatto salvo il versamento dei saldi relativi alle quote di annualità già decorse prima del ricevimento della disdetta, alle condizioni stabilite al precedente art. 2.

2. La presente convenzione è valida per gli anni scolastici 2016/17; 2017/18; 2018/19 e non è soggetta a rinnovo tacito.

Art. 4

Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente Convenzione, la quantificazione a saldo del sostegno economico previsto all'art. 2 verrà stabilita confrontando le voci dei centri di costo della Fondazione ed il numero degli studenti della scuola di musica indicati nel rendiconto relativo all'anno scolastico 2015-2016 con quelli indicati nel rendiconto dell'anno scolastico 2016-2017.

Per la Città metropolitana di Venezia
il dirigente - dott. Matteo Todesco
(*f.to digitalmente*)

Per il Comune di Portogruaro
la dirigente - dott.ssa Elisabetta Barbato
(*f.to digitalmente*)

Per la Fondazione musicale Santa Cecilia
Il Presidente – Giovanni Mulato
(*f.to digitalmente*)